

STATUTO DEL CIRCOLO RICREATIVO SOCCORSO APS- D.Lgs n. 117/2017
COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE



Copia conforme all'originale qui depositato, conservato
in data 22-10-2020 al n. 381/P Serie 3
rilascia per gli usi consentiti dalla legge.
Importo riscosso € 22-10-2020
L'Addetto al Servizio (Martina Ang...)

PREMESSA

Il Circolo Ricreativo Soccorso, associazione volontaria per il tempo libero, è presente nel territorio della Frazione di Soccorso Comune di Magione a partire dalla metà degli anni trenta con l'obiettivo di organizzare relazioni sociali, incontri e iniziative varie nelle ore di tempo libero dopo le giornate lavorative e nei giorni festivi.

Nel 1946 il Cav. Guido Casini, proprietario agrario, mise a disposizione un appezzamento di terreno in fr. Soccorso sul quale i soci del tempo realizzarono, con il lavoro volontario e contributi in denaro, la struttura del Circolo.

A tutt'oggi, con successive ristrutturazioni volontarie, in detta struttura si esercita l'attività sociale e ricreativa del Circolo attraverso l'adesione all'Associazione nazionale ARCI (oggi APS) avvenuta dopo lo scioglimento dell'ENAL DPR.24/07/1977 n.616.

I soci volontari che realizzarono la struttura risultano iscritti nel libro-giornale conservato presso la sede del Circolo.

IL giorno 8 gennaio 1983, con sentenza del Tribunale civile di Perugia, la struttura passa di proprietà all'Associazione per Usucapione. A seguito di detta sentenza l'Assemblea straordinaria dei soci del 31 ottobre 1984, approva lo statuto sociale.

Il giorno 08/02/2018 l'Assemblea Straordinaria decide di donare la struttura al Comune di Magione con il diritto di utilizzare, da parte del Circolo, la struttura e gli spazi esterni per finalità socio-culturali per i prossimi 29 anni salvo scioglimento anticipato dell'associazione.

ART. 1) COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore CTS) e successive modifiche, l'Associazione denominata: " Circolo Ricreativo Soccorso Associazione di promozione sociale", in sigla denominata: " Circolo Ricreativo Soccorso- APS" (d'ora in avanti Associazione).

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale in Comune di Magione frazione Soccorso, Via Rocca Monaldi, 9 ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale all'interno del medesimo Comune deliberata dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3) FINALITA'

L'Associazione è Ente del Terzo Settore (ETS) e centro di vita associativa, autonomo, apartitico ed aconfessionale; si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione non persegue finalità di lucro, non è pertanto consentita la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

L'associazione, per le finalità di cui al presente articolo, aderisce all'Associazione Nazionale "ARCI aps". L'Assemblea straordinaria dei Soci può decidere di aderire ad altri organismi nazionali socio-culturali del terzo settore maggiormente rappresentativi.

ART. 4) COMPITI Dell'Associazione

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs n. 117/2017, in particolare si propone di:

a) organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS attraverso la promozione di attività quali mostre, feste, convegni, corsi ecc. afferenti le attività promosse.

b) promuovere attività educative di istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di

interesse sociale con finalità educativa;

c) organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale e culturale, ivi inclusa l'organizzazione di turismo sportivo;

.d) avanzare proposte e collaborare con gli Enti Pubblici ed altri organismi di gestione decentrata (comitati, Consigli di Fabbrica, Scolastici ecc.) per un'adeguata programmazione culturale del Territorio.

e) Mantenere un luogo d'incontro fra gli associati, a scopo ricreativo, per favorire la conoscenza reciproca e civile dei soci e prevenire situazioni di disagio, emarginazione e intolleranza.

f) In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/le soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del CTS, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5) SOCI- VOLONTARI

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite

dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o occasionale, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.Lgs. 117/ 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 5% del numero degli associati conformemente a quanto stabilito dall'art. 36 del CTS.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO Dei Soci/e

Il numero dei/le soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Agli aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo

settore o senza scopo di lucro, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto. Detti Enti partecipano con la presenza massima di due rappresentanti.

ART. 8) MODALITA' AMMISSIONE SOCIO

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

1-indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, professione, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.

2-dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

La presentazione della domanda di ammissione dà diritto immediato a frequentare l'associazione.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. La comunicazione dà diritto al socio di ricevere la tessera sociale e intervenire, con diritto di voto, nelle Assemblee ordinarie e straordinarie convocate dall'organo direttivo dell'associazione.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro trenta giorni, approvare e motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea dei soci la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

I soci ed i loro familiari hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'associazione stessa; per i minori di età, salvo i casi di negligenza o ammissioni imputabili all'associazione, i genitori sono responsabili per la loro incolumità e per eventuali danni arrecati all'associazione o a terzi.

ART. 9) QUOTA ASSOCIATIVA

I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni

prese dagli organi sociali. La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 10) PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Lo status di socio si perde per decesso, scioglimento dell'associazione, mancato pagamento della quota associativa, dimissioni, esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale adotterà apposita deliberazione e provvederà alla cancellazione dal libro degli associati.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 120 giorni dalla data d'inizio del tesseramento approvato dal Consiglio Direttivo. Il Presidente comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto.

I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e dovrà essere comunicata al socio in forma scritta. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione si pronuncerà in maniera definitiva.

ART. 11) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;

ART. 12) ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPETENZA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno due mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017

All'Assemblea Ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- A- discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- B- deliberare il regolamento per l'elezione del Consiglio Direttivo;
- C- approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione per l'anno sociale;
- D- deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'Assemblea Straordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- A- deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione
- B- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo e sulle proposte di regolamento delle attività;
- C- deliberare sulle motivazioni di richiesta di convocazione da almeno 1/5 dei soci iscritti o 1/3 dei membri C. Direttivo entro 45 giorni dalla data in cui viene richiesta;
- D- può deliberare, anche se non obbligatorio, l'istituzione dell'organo monocratico di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art.30 D.lgs 117/2017;
- E- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti ivi compresa la revoca dell'incarico.
- F- Deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi e aspiranti non ammessi;
- G- deliberare su tutti gli argomenti che il Consiglio Direttivo intende sottoporre oltre quelli di competenza dell'Assemblea ordinaria;

Le assemblee si tengono nella sede sociale e sono convocate almeno 10 giorni prima dell'adunanza, mediante affissione dell'invito contenente i punti dell'ODG. presso i locali della sede sociale e con altre forme collaterali che possono pubblicizzare al meglio l'Assemblea e favorire la partecipazione.

Le assemblee straordinarie per le modifiche dello statuto, per lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'associazione, dovranno essere convocate con un preavviso scritto di almeno 10 giorni, da inviare ad ogni socio con lettera raccomandata o consegnata a mano e sottoscritta per ricevuta.

ART. 13) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata per le competenze di cui al precedente art.12 e comunque almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro 90 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea straordinaria, è convocata per le competenze di cui al precedente art. 12 e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del consiglio direttivo il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

Per le deliberazioni che riguardano la responsabilità dei componenti degli organi sociali la presidenza dell'assemblea è assunta da un socio eletto dall'assemblea stessa.

ART. 14) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civile.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, un altro associato con delega sottoscritta.

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei membri del consiglio direttivo, i membri non hanno diritto di voto.

L'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti;

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 15) modifiche statutarie

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto sarà necessaria la presenza di almeno il 50% più uno dei soci aventi diritto di intervento e di voto.

Le decisioni saranno prese con la maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

ART. 16) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di cinque eletti fra i soci, e resta in carica per due esercizi sociali. L'elezione, a scrutinio segreto, deve avvenire nei giorni immediatamente successivi all'approvazione del consuntivo dell'anno di scadenza del mandato.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni o mancanza di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario Amministrativo, il Tesoriere e può fissare le mansioni degli altri consiglieri in ordine all'attività dell'associazione per il conseguimento delle proprie finalità sociali.

ART. 17) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza,

dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Nella prima riunione d'insediamento il Consiglio Direttivo viene convocato dal consigliere che ha ottenuto più voti (consigliere anziano).

ART. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo :

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca collaboratori, consulenti, volontari personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci
- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- i. Formula regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ed in generale svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 19) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei membri del Consiglio e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando, nei casi ordinari, un preavviso di almeno cinque giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 20) PRESIDENTE -RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza

dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 21) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o istituito facoltativamente dall'assemblea dei soci in conformità a quanto stabilito dall'art. 30, del D.Lgs. n. 117/2017.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 22) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi pubblici e privati, erogazioni liberali e lasciti diversi;
- c. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- d. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- e. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

f. Ogni altra entrata diversa non sopra specificata che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART.23) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

Libro degli associati;

Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 24) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo un bilancio preventivo ed uno consuntivo.

Il bilancio consuntivo deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nella stessa seduta può essere approvato anche il bilancio preventivo dell'esercizio corrente.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 100.000 euro il bilancio sarà redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.